



Decreto n° STBP/B

(pratica **VDS054_17**)

Servizio paesaggio e biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: "Realizzazione impianto di pioppo da realizzarsi nel Comune di Rivignano Teor sezione A foglio 4, mappali 31-32-33-140 e 141 e foglio 5, mappali 17-18"

Proponente: Azienda Agricola Paravano Evelina

Comuni: Rivignano Teor

Il Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2560 del 18 dicembre 2014 di rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all'arch. Chiara Bertolini;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 2680 del 28 dicembre 2017, che, tra l'altro, trasferisce il Servizio paesaggio e biodiversità dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio alla Direzione generale;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata da Società Impresa Verde Friuli Venezia Giulia srl per conto dell'Azienda Agricola Paravano Evelina, con nota protocollata al n. STBP/88040/B del 18/08/2017;

Constatato che gli interventi si pongono all'interno e a confine della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella;

Vista la sospensione del procedimento formalizzata con nota di richiesta integrazioni protocollo TBP/98692/B del 14/09/2017;

Vista la necessità di ulteriore tempo per produrre quanto richiesto manifestata via e-mail in data 11/01/2018 dal referente per la pratica presso la Società Impresa Verde;

Valutato il lasso di tempo intercorso dalla richiesta del Servizio paesaggio e biodiversità, nel corso del quale il medesimo Servizio, attivatosi autonomamente per ottenere le informazioni e le valutazioni necessarie alla conclusione dell'istruttoria, ha ottenuto elementi sufficienti per procedere alla conclusione della pratica;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità di data 30/01/2018 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sul terreno catastalmente identificato in Comune di Rivignano Teor, sezione A foglio 4, mappali 31-32-33-140 e 141, ad eccezione delle aree boscate a ovest lungo il fiume Stella ricadenti entro i mappali 32, 140, 141, ove non è consentito l'impianto arboreo in oggetto, è ammesso il reimpianto dei pioppeti a fine turno con tecnologie a minimo impatto da parte di imprese in possesso di certificazione PEFC della gestione sostenibile dei pioppeti, ove la suddetta certificazione va intesa applicata al pioppeto in esame e non all'azienda in generale;
- b) per cloni a minimo impatto di cui al punto a) si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF) - 2015 per il PSR Lombardia, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree";
- c) per gli interventi di pioppicoltura sul fondo catastalmente identificato in Comune di Rivignano Teor sezione A, foglio 5, mappali 17-18, ad eccezione della porzione del mappale 17 ricadente nel biotopo di Zarnicco, ove non è consentito l'impianto arboreo in oggetto, divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci per una fascia di 30 metri di distanza da habitat naturali o semi naturali interni al sito Natura 2000, ovvero da corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, interni o confluenti nel predetto sito tutelato;
- d) per gli interventi di pioppicoltura sul fondo catastalmente identificato in Comune di Rivignano Teor sezione A, foglio 5, mappali 17-18, divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari che in etichetta riportano la dicitura frasi di rischio R50, R51, R52, R53, entro una fascia di 5 m di distanza da habitat naturali o semi naturali interni al sito Natura 2000, ovvero da corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, interni o confluenti nel predetto sito tutelato.

e pertanto non è necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si può procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. L'intervento: "Realizzazione impianto di pioppo da realizzarsi nel Comune di Rivignano Teor sezione A foglio 4, mappali 31-32-33-140 e 141 e foglio 5, mappali 17-18", proposto da Azienda Agricola Paravano Evelina, non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) sul terreno catastalmente identificato in Comune di Rivignano Teor, sezione A foglio 4, mappali 31-32-33-140 e 141, ad eccezione delle aree boscate a ovest lungo il fiume Stella ricadenti entro i mappali 32, 140, 141, ove non è consentito l'impianto arboreo in oggetto, è ammesso il reimpianto dei pioppeti a fine turno con tecnologie a minimo impatto da parte di imprese in possesso di certificazione PEFC della gestione sostenibile dei pioppeti, ove la suddetta certificazione va intesa applicata al pioppeto in esame e non all'azienda in generale;
 - b) per cloni a minimo impatto di cui al punto a) si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF) - 2015 per il PSR Lombardia, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento *"ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree"*;
 - c) per gli interventi di pioppicoltura sul fondo catastalmente identificato in Comune di Rivignano Teor sezione A, foglio 5, mappali 17-18, ad eccezione della porzione del mappale 17 ricadente nel biotopo di Zarnicco, ove non è consentito l'impianto arboreo in oggetto, divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci per una fascia di 30 metri di distanza da habitat naturali o semi naturali interni al sito Natura 2000, ovvero da corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, interni o confluenti nel predetto sito tutelato;
 - d) per gli interventi di pioppicoltura sul fondo catastalmente identificato in Comune di Rivignano Teor sezione A, foglio 5, mappali 17-18, divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari che in etichetta riportano la dicitura frasi di rischio R50, R51, R52, R53, entro una fascia di 5 m di distanza da habitat naturali o semi naturali interni al sito Natura 2000, ovvero da corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, interni o confluenti nel predetto sito tutelato.
2. L'intervento: "Realizzazione impianto di pioppo da realizzarsi nel Comune di Rivignano Teor sezione A foglio 4, mappali 31-32-33-140 e 141 e foglio 5, mappali 17-18", proposto da Azienda Agricola Paravano Evelina, non è soggetto a procedura di valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere realizzato.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
arch. Chiara Bertolini
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005